

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo Albanese, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. Omissis/2013 promossa

DA

SOCIETA'

ATTRICE/OPPONENTE

contro

BANCA

CONVENUTO/OPPOSTO

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la SOCIETA' in liquidazione si è opposta al decreto ingiuntivo n. omissis/2013, emanato in data 10.6.2013, con cui il Tribunale di Monza, su conforme ricorso proposto dalla BANCA, l'aveva condannata a corrispondere in favore di quest'ultima la complessiva somma di Euro 21.433,13 a titolo di saldo debitore del conto corrente n. (...) acceso in data 26.4.2006.

Nel dedurre la nullità della notifica del decreto, la revoca illegittima degli affidamenti concessile, l'illegittima applicazione di interessi ultra legale e l'avvenuta indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, oltre ad insistere per la revoca del titolo per le suddette ragioni ha chiesto condannarsi la controparte al risarcimento integrale del danno subito in conseguenza di ciò, importo da liquidarsi equitativamente sulla base di quanto eventualmente accertato in corso di causa.

Nel costituirsi, la BANCA ha eccepito la totale pretestuosità dell'opposizione, a tratti talmente generica da non consentire neppure un'adeguata difesa, e, nel sottolineare la piena legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché di avere costantemente applicato tutte le condizioni contrattuali specificamente concordate con la controparte, ha insistito per il rigetto della stessa e della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente con piena conferma del decreto ingiuntivo emesso in proprio favore.

Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e le istanze istruttorie articolate dall'opponente nei termini di cui all'art 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 11.2.2015, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione proposta è palesemente infondata e sulla base di quanto a breve si chiarirà deve essere integralmente rigettata.

Quanto all'eccezione preliminare sollevata dall'opponente con riferimento all'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata dalla controparte, ritiene il Tribunale che la stessa non possa trovare ingresso in questa sede in quanto, come già rilevato con ordinanza emanata in data 2.4.2014 le cui conclusioni è sufficiente integralmente richiamare, quest'ultimo è stato correttamente notificato presso la residenza del legale rappresentante della società opponente, espressamente indicato come tale nell'instestazione della cartolina di cui al documento n. 2 prodotto dall'opposta e, in ogni caso, prima che fosse regolarmente iscritta nel registro delle imprese la sua nomina quale liquidatore della debitrice.

Sotto tale profilo è sufficiente evidenziare che *la L. n. 263 del 2005, applicabile ai procedimenti, quale quello in esame, instaurati successivamente al 1.3.2006, ha modificato, tra l'altro, l'art. 145 c.p.c. in materia di notificazioni effettuate nei confronti delle persone giuridiche e, oltre ad aver individuato tra i possibili consegnatari dell'atto anche il portiere dello stabile in cui ha sede la società, prevede la possibilità di eseguire la notificazione in via alternativa nei confronti della persona giuridica ovvero della persona fisica che la rappresenta in uno dei luoghi alla stessa riconducibili (residenza, domicilio, dimora) purché risultanti dall'atto.*

Ne consegue che la notifica effettuata nei confronti della persona fisica, contrariamente alla vecchia formulazione della norma, non è più subordinata a quella effettuata presso la sede della persona giuridica e, soprattutto, che il comma 3 dell'art. 145 c.p.c. prevede appositamente che, *"se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143 c.p.c."*, circostanza, quest'ultima, neppure verificatasi nel caso di specie ove il plico contenente il ricorso ed il decreto ingiuntivo è stato consegnato al portiere dello stabile in cui è pacificamente situata la residenza del legale rappresentante.

Nel merito, l'opponente ha, innanzitutto, dedotto solo in comparsa conclusionale delle censure mai articolate in precedenza con riferimento all'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto applicata dalla banca e, quindi, alla sua evidente nullità.

La censura, in quanto inammissibile per evidente tardività, non sarà presa in considerazione dal Tribunale e, comunque, anche volendone prescindere, scontati medesimi difetti di allegazione e specificità che saranno di seguito richiamati con riferimento agli ulteriori motivi di censura tempestivamente dedotti dalla medesima parte.

Sotto tale profilo, in particolare, con l'atto di citazione in opposizione, l'opponente si è limitata a riportare delle generiche contestazioni relative all'applicazione all'illegitima di interessi ultra legali ed all'indebita pratica degli interessi anatocistici senza, tuttavia, minimamente indicare in quale misura e in quali casi l'istituto di credito opposto avrebbe preteso e applicato interessi e commissioni non dovute, oltre che l'incidenza di tale applicazione sull'esposizione debitoria complessivamente maturata sul conto corrente pacificamente accesso dalla società.

Il Tribunale è ben consapevole dei *principi generali in tema di oneri probatori dai quali discende l'onere primario per l'istituto di credito di dare, esso stesso, prova della propria pretesa creditoria. Detti principi, tuttavia, debbono essere necessariamente coordinati con la struttura bifasica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e con la considerazione per la quale - una volta che la banca abbia ritualmente prodotto, come di fatto avvenuto nell'ipotesi in esame, tutta la documentazione inerente alla movimentazione del rapporto di conto corrente senza che la controparte abbia mosso contestazioni di sorta - gravi a questo punto su quest'ultima irrobustire le proprie allegazioni, dal momento che la generica denuncia della nullità di alcune clausole, accompagnata dalla mera richiesta di espletamento di una C.T.U. tecnico-contabile, si traduce di fatto in una violazione dei principi del contraddittorio processuale, che impongono alla parte di allegare in modo chiaro i fatti posti a fondamento della propria domanda.*

Detto compito, poi, deve ritenersi ancora più gravoso - sino ad assumere positivamente l'onere di cui all'art. 2697 c.c. - allorché, come nella specie, la parte opponente non si sia limitata a contestare in tutto o in parte la debenza della somma azionata in sede monitoria, ma abbia addirittura chiesto la ripetizione di somme asseritamente corrisposte in accesso mediante la loro compensazione con il credito eventualmente vantato dallo stesso istituto. In questo caso, infatti, deve trovare applicazione il principio generale più volte statuito dalla Suprema Corte per cui l'onere della prova dell'insussistenza del debito grava sull'attore (cfr. Cass. Civ., 15 luglio 2003, n. 11073 e Cass. Civ. 21 luglio 2000, n. 9604).

A fronte di tali oneri di allegazione e prova, qualora la parte si limiti invece a denunciare la nullità di clausole contrattuali senza fornire ulteriori elementi da cui desumere l'effettiva applicazione di dette clausole, l'opposizione non può che essere respinta siccome infondata non bastando certo a supplire al mancato assolvimento dei suddetti oneri probatori la semplice - e generica - richiesta di ammissione di una C.T.U. contabile che, per siffatte ragioni, ha carattere meramente esplorativo.

È ben vero, infatti, che la consulenza possa essere finalizzata ad effettuare un accertamento di profili specialistici di tipo tecnico, secondo il costante orientamento della Suprema Corte per cui se, da un lato, è vero che la C.T.U. non costituisce in genere mezzo di prova, è altresì vero, dall'altro, che "il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. In questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento" (Cass. sez. un., 4 novembre 1996, n. 9522; cfr. altresì Cass. 4 novembre 2002, n. 15399; Cass. 7 dicembre 2005 nr. 27002 e Cass. 13 marzo 2009 nr. 6155). Non di meno, il suddetto principio deve conciliarsi con il divieto di attività istruttoria di ufficio e con la preclusione, per il giudice, di porre rimedio a difetti nelle allegazioni e nelle prove articolate dalla parte, mediante il ricorso ad un mezzo istruttorio officioso.

D'altro canto, non si può non evidenziare in questa sede che l'infondatezza e la strumentalità della proposta opposizione emerge ancor di più lampante se solo si considera che la SOCIETÀ' oggi in liquidazione, si è limitata a contestare ragioni creditorie documentalmente suffragate dalla Banca (con estratti di conto corrente mai di fatto contestati in precedenza e ritualmente prodotti in sede di comparsa e, anzi, sottoscrivendo in data 17.11.2010 un piano di rientro che ha provveduto solo parzialmente ad onorare) e non ha nemmeno tentato di quantificare - neppure approssimativamente - quale sia stata l'incidenza economica dell'anatocismo e/o degli ulteriori interessi o "commissioni" non dovute in concreto applicate dalla banca rispetto a quello che, a suo dire, sarebbe stato legittimo fare.

Ma pur volendo trascendere dai superiori - e già di per sé assorbenti - aspetti, la legittimità dell'operato della banca con riferimento ad entrambe le eccezioni sollevate deriva, quanto all'anatocismo trimestrale degli interessi passivi, dall'essere stato validamente pattuito tra le parti, a condizione di reciprocità (cfr. la clausola n. 7), nell'ambito di un rapporto di conto corrente stipulato in data 26.4.2006 e, quindi, in epoca abbondantemente successiva alla ben nota delibera del CICR del 9.2.2000, e, quanto al tasso ultra legale degli interessi, dall'essere stato quest'ultimo parimenti validamente stipulato per iscritto (cfr. in tal senso il documento n. 1 prodotto in sede monitoria e tutte le condizioni espressamente riportate a pagina 2 immediatamente dopo l'art. 21).

E neppure illegittima può ritenersi, a parere del Tribunale, la richiesta di rientro immediato con revoca dell'affidamento concessole inviata dalla banca in data 14.10.2010 posto che, ad ogni buon conto, tra le parti è stato comunque successivamente concordato un piano di rientro dall'ingente debito complessivamente

*Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Carlo Albanese, 13 maggio 2015*

maturato, il quale non è stato rispettato dalla società debitrice presumibilmente a causa dei medesimi problemi economici e/o di liquidità che ne hanno "imposto" la sua messa in liquidazione.

Ne consegue che, oltre che già di per sé palesemente generica sotto il profilo delle allegazioni, parimenti infondata deve ritenersi la domanda riconvenzionale risarcitoria articolata in questa sede dalla società debitrice.

Al rigetto dell'opposizione segue la conferma integrale del decreto ingiuntivo e, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna della SOCIETA' in liquidazione alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte nella presente fase di giudizio il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla base dei nuovi criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 che, anche se sopravvenuto al giudizio da cui deriva il compenso, va applicato ex art. 28 (*"le disposizioni del decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore"*), sulla base di un principio di diritto già chiarito dalla Suprema Corte a Sezione Unite (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 12 ottobre 2012 n. 17406) con riferimento all'applicabilità ai giudizi pendenti del D.M. n. 140 del 2012.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte dalla SOCIETA' in liquidazione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. ommissis/2013 emanato dal Tribunale di Monza in data 10.6.2013;

- in aderenza al principio di soccombenza, condanna la s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute in questa sede dalla BANCA, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, di cui 0,00 per spese esenti e 5.000,00 per compensi, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge.

Così deciso in Monza, il 11 maggio 2015.

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2015.

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*